

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 165, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e degli articoli 32, lettera f) e 39, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;
- Violazione dell'articolo 166, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e degli articoli 32, lettera f) e 39, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto la decisione contestata della commissione di ricorso non fornisce la motivazione;
- Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — Hochmann Marketing / EUIPO (bittorrent)**(Causa T-337/20)**

(2020/C 255/32)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Hochmann Marketing GmbH (Neu-Isenburg, Germania) (rappresentante: J. Jennings, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «bittorrent» — Marchio dell'Unione europea denominativo n. 3 216 439*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 marzo 2020 nel procedimento R 187/2020-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Grave errore di diritto, poiché la trasformazione in un marchio austriaco non è manifestamente esclusa;
- violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché arbitraria presunzione che la ricorrente non avrebbe mai dimostrato in maniera circostanziata che si debba ritenere sussistente un uso in Austria;
- violazione dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- grave errore procedurale e di diritto, poiché la commissione di ricorso ha disatteso l'accertamento e la volontà dell'Ufficio, secondo cui la trasformazione in un marchio tedesco era legittima;
- violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per aver ripetutamente trascurato le prove d'uso presentate nel procedimento C-118/18 P;

- errore procedurale e violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché non manca affatto l'interesse economico della ricorrente all'esito del procedimento;
- grave errore procedurale e di diritto per aver tenuto conto degli argomenti contenuti nella memoria della parte intervenuta del 23 settembre 2019 riguardo alla presunta presentazione in malafede della domanda di marchio nazionale da parte della ricorrente;
- grave errore di diritto per aver escluso la trasformazione ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in base alla sentenza pronunciata nel procedimento C-149/11;
- grave errore procedurale e di diritto, poiché l'Ufficio ha richiesto di prendere posizione soltanto dopo l'annullamento del marchio austriaco e l'Ufficio sinora non si è espresso sugli argomenti della ricorrente contenuti nella domanda di trasformazione;
- errore di diritto riguardo alla decisione sulle spese.

Ricorso proposto il 29 maggio 2020 — EAB/EUIPO (RADIOSHUTTLE)

(Causa T-341/20)

(2020/C 255/33)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: EAB AB (Smålandsstenar, Svezia) (rappresentanti: J. Norderyd e C. Sundén, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo «RADIOSHUTTLE» — Domanda di registrazione n. 179 709 13

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 marzo 2020 nel procedimento R 1428/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 5 giugno 2020 — Krasnyj Octyabr/EUIPO — Spółdzielnia «Pokój» (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPURA)

(Causa T-355/20)

(2020/C 255/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PAO Moscow Confectionery Factory «Krasnyj Octyabr» (Mosca, Russia) (rappresentanti: M. Geitz e J. Stock, avvocati)